

oggetto

Affidamento in concessione del servizio di gestione ormeggi a pagamento all'interno dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino

sommario

pagina

Articolo 1	Oggetto della concessione	2
Articolo 2	Durata della concessione	2
Articolo 3	Aree Interessate	2
Articolo 4	Tariffe e modalita' di pagamento della sosta	3
Articolo 5	Prenotazione Ormeggi	4
Articolo 6	Prestazioni	4
Articolo 7	Periodo di Attività	4
Articolo 8	Personale	5
Articolo 9	Mezzi utilizzati in servizio	5
Articolo 10	Cessione del contratto e subappalto	5
Articolo 11	Pagamenti al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino	6
Articolo 12	Garanzie assicurative	6
Articolo 13	Manutenzione	7
Articolo 14	Tutela della riservatezza	7
Articolo 15	Norme di rinvio	8
Articolo 16	Spese contrattuali	8
Articolo 17	Foro competente	8
Articolo 18	Allegati	8

Articolo 1 Oggetto della concessione

In esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi CDA), il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino (Concedente) intende affidare in concessione il servizio di gestione delle zone di ormeggio a pagamento ubicate all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino. Nel prosieguo del presente capitolato l'affidatario in concessione del servizio è individuato come concessionario o gestore del servizio.

Il servizio di gestione degli ormeggi a pagamento non prevede la custodia delle unità navali all'ormeggio e la vigilanza.

Il periodo nel quale dovrà essere espletato il servizio decorrerà, a discrezione del soggetto concessionario della gestione nel periodo compreso tra il 15/03 (nel 2023 dalla data di stipula del contratto, con avvio del servizio previsto a decorrere dal 1° giugno 2023) e il 31/10 di ogni anno, previo preavviso di almeno 15 gg al Consorzio di gestione dell'AMP Portofino; dovrà essere garantita tuttavia la piena funzionalità di entrambi i campi ormeggi 7 giorni su 7 nel periodo delle Festività Pasquali, dei ponti di 25 aprile e 1° maggio e nel periodo dal 01/06 al 10/09 di ogni annualità di vigenza della concessione.

Ogni eventuale variazione ai periodi e agli orari di attività dovrà essere comunicata al Consorzio di gestione dell'AMP Portofino con almeno 7 gg. di anticipo e preventivamente assentita per iscritto (via pec) dal Consorzio Concedente.

Articolo 2 Durata della concessione

La concessione ha validità dalla data di stipula fino al 31/12/2024 e comprende due annualità stagionali come definite all'art. 1.

È prevista, ai sensi dell'art 35 comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto Legislativo n. 50/2016 (d'ora innanzi Codice) un'opzione di rinnovo del contratto di concessione per la durata di un anno (1 annualità stagionale) come definita all'art. 1. L'opzione può essere esercitata dal Concedente tramite richiesta scritta da inviare via raccomandata AR ovvero via pec al Concessionario entro 60 giorni prima della scadenza (31/12/2024) del contratto originariamente stipulato.

Articolo 3 Aree Interessate

Le zone di ormeggio a pagamento sono ubicate all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino negli specchi acquei indicati nella cartografia allegata al presente capitolato per farne parte integrante e costitutiva:

- "ZONA B Baia di San Fruttuoso di Capodimonte", con n. 3 sistemi di ormeggio detti "Spiorsi", aventi un totale di almeno n. 18 gavitelli d'ormeggio per barche con L.F.T. fino a 7,5 m e di almeno n. 20 gavitelli singoli per barche fino a 24 m lunghezza F.T.;
- "ZONA C di ponente" Porto Pidocchio con n. 8 sistemi di ormeggio detti "Spiorsi" con n. 56 gavitelli in totale per natanti con LFT sino a 7,5 m e n. 10 gavitelli singoli per unità da diporto

con LFT compresa tra 7,5 m e 24 m.

Articolo 4 Tariffe e modalita' di pagamento della sosta

Fino a nuova eventuale deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, le tariffe massime giornaliere (valide dalle ore 8 alle ore 23) applicabili al pubblico, comprensive di IVA, per usufruire del Servizio sono così stabilite:

– LFT sino a 7,5 m:	€ 30
– LTF sino a 7,5 m (con almeno un residente* a bordo):	€ 25
– LFT da 7,51 m a 10 m (o anche < 7,5 m se non ormeggiati su "spiorso")	€ 55
– LFT da 10,01 m a 13 m:	€ 100
– LFT da 13,01 a 16 m:	€ 180
– LFT da 16,01 a 24 m:	€ 320

*necessaria l'esibizione di un documento di identità, o certificato di residenza

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino ha altresì approvato la tariffa annuale massima, pari a € 600 + IVA, applicabile per non più di n. 8 ormeggi destinati a natanti con LFT sino a 7,5 m, presso il campo boe di Porto Pidocchio, ai soli soggetti residenti o domiciliati o titolari di attività ricettive a Punta Chiappa di Camogli.

È altresì stabilita la tariffa massima applicabile per lo sbarco pari a € 5 per ogni persona sbarcata, con un minimo di € 10 e massimo di € 30 per ogni viaggio di andata e ritorno; a mero titolo esemplificativo: nel caso venga sbarcata (e ricondotta a bordo) una sola persona la tariffa massima è pari a € 10, nel caso ne vengano sbarcate (e ricondotte a bordo) n.7 in un unico viaggio (A/R) la tariffa massima applicabile è pari a € 30.

Con successive proprie deliberazioni, durante il periodo di validità del contratto con il soggetto aggiudicatario, il CDA del Consorzio potrà variare annualmente le suddette tariffe massime, esclusivamente in aumento.

Per soste che si protraggono oltre le ore 23 e si concludono entro le ore 8 della mattina successiva, la tariffa giornaliera subirà un aumento del 50 %.

Nel caso in cui la sosta inizi prima delle ore 8, la tariffa subirà un aumento del 50 %.

Per unità da diporto, con larghezza tale da impedire la fruizione dei gavitelli limitrofi, (a mero titolo esemplificativo, multiscafi o barche dotate di appendici laterali c.d. "foil"), l'importo da addebitare per la sosta è determinato moltiplicando il numero di gavitelli interessati dalla sosta per la tariffa relativa alla LFT della barca.

Il pagamento della sosta all'ormeggio dovrà avvenire direttamente al personale di servizio nelle aree di sosta, il quale rilascerà l'apposita ricevuta di pagamento.

Il Concessionario del servizio di gestione degli ormeggi dovrà applicare le tariffe deliberate dal Consorzio di gestione dell'AMP Portofino. Nel caso il Concessionario applichi tariffe inferiori deve comunicare per iscritto al Consorzio le effettive tariffe applicate e le eventuali variazioni.

Articolo 5 Prenotazione Ormeggi

Il Concessionario può accettare, a propria discrezione, prenotazioni degli ormeggi con tempi e modalità che riterrà più opportuni, non superando il limite di 60% per ogni tipologia (natanti con LFT sino 7,5 m e unità da diporto con LFT compresa tra 7,5 m e 24 m).

In ciascun campo ormeggi, tra i gavitelli prenotabili, di cui al precedente comma 1, una quota massima del 50% può essere riservata alla clientela delle imprese del settore della ristorazione presenti *in loco*.

Articolo 6 Prestazioni

Il Concessionario del servizio di gestione ormeggi deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) posa in opera, rimozione, ispezione, manutenzione, pulizia e rimessaggio delle strutture di ormeggio;
- b) l'acquisto dei materiali necessari per la manutenzione del campo ormeggi e in generale per il suo buon funzionamento (a mero titolo esemplificativo: grilli, redance, cime di superficie, gavitelli gonfiabili)
- c) predisposizione, da concordare con il Consorzio, e costante aggiornamento di sito internet e di pagina social informativa della gestione degli ormeggi all'interno dei "Campi boe" con indicazione delle modalità di utilizzo, orari, tariffe, prenotazioni e pagamento;
- d) riscossione, nelle aree di ormeggio, come sopra determinate, delle tariffe stabilite dal soggetto stesso nei limiti di cui all'art. 3 del presente Capitolato, dietro emissione di idoneo documento fiscale (ticket, ricevuta o fattura). Il gestore del servizio dovrà svolgere l'attività di riscossione con propri mezzi e a proprie spese. L'attività di riscossione dovrà avvenire contestualmente all'arrivo all'ormeggio delle unità navali;
- e) indicazione dell'ormeggio da utilizzare agli utenti che si presentano al campo ormeggi e prestazione di eventuali azioni atte a facilitare le operazioni d'ormeggio. Il gestore ha l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo degli ormeggi, permettendo l'utilizzo di un solo gavitello per unità navale sulle strutture denominate "spiorzi" e di una unità navale per ogni ormeggio singolo, a meno che la larghezza dell'unità da diporto renda necessario l'utilizzo di più gavitelli come descritto nel precedente articolo 3;
- f) sbarco a terra dei passeggeri e degli eventuali equipaggi;
- g) eventuali ulteriori servizi a favore dell'utenza del campo ormeggi che l'aggiudicatario ritiene opportuno attivare, nel pieno rispetto della Normativa vigente in materia. il personale addetto dovrà, durante lo svolgimento delle mansioni, rendersi agevolmente riconoscibile all'utente, mediante tesserino di riconoscimento appuntato sul petto o, in alternativa, indossando maglietta o altro indumento che riporti bene in evidenza il nome della ditta che gestisce il campo ormeggi.

Articolo 7 Periodo di Attività

Il servizio dovrà essere svolto, nel periodo 01/06 – 10/09, tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Un ampliamento dell'orario di servizio può essere applicato a discrezione del gestore, secondo le esigenze contingenti.

Nei restanti periodi, il servizio può essere erogato con tempi e modalità a discrezione del gestore, previa comunicazione al Consorzio di gestione dell'AMP Portofino con debito preavviso e preventivo assenso da parte del Consorzio di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

Dal 1° novembre al 15 marzo, le strutture del campo ormeggi devono essere rimosse e conservate in specifica area o locale protetto a disposizione del concessionario.

Il campo ormeggi, per sua natura e ubicazione geografica, deve operare solo in condizioni meteo-marine buone. In caso di condizioni avverse, a discrezione del gestore, può essere interrotto il servizio e richiesto l'allontanamento delle barche per motivi di sicurezza. Qualora il proprietario della barca, opportunamente avvisato, decidesse di non rimuovere il proprio mezzo nautico, non potrà richiedere alcun risarcimento né al gestore degli ormeggi, né, tantomeno, al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, per eventuali danni occorsi alla barca. Inoltre qualora il mezzo nautico ormeggiato in condizioni meteo-marine avverse, arrecasse danni alle strutture di ormeggio, il gestore potrà rivalersi sul proprietario della barca.

Articolo 8 Personale

Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro.

Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008 .

Per motivi di efficienza del servizio e di sicurezza, in ciascun campo ormeggi deve essere garantita per almeno 12 ore al giorno la presenza costante di almeno quattro (4) operatori dotati di idonei mezzi nautici per l'espletamento dell'attività; tale prescrizione, può essere disattesa a discrezione del gestore, esclusivamente nei mesi di marzo, aprile, maggio e settembre (solo giorni infrasettimanali successivamente al 10/09) fatti salvi i tre giorni antecedenti la Pasqua, e i ponti di 25 aprile e 1° maggio.

Articolo 9 Mezzi utilizzati in servizio

Il Concessionario, per il regolare svolgimento del servizio, dovrà mantenere la disponibilità per tutta la durata della concessione di almeno n. 4 mezzi nautici idonei (natanti, preferibilmente battelli pneumatici) aventi le seguenti caratteristiche minime: LFT: 4,50 m, potenza propulsore 15 Hp.

Articolo 10 Cessione del contratto e subappalto.

Il Concessionario non può cedere ad altri l'integrale esecuzione del contratto.

Non possono essere oggetto di sub affidamento e o di subappalto le attività di cui all'art. 6 d), e) f), g).

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti sopra indicati. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del d.lgs 50/2016

Articolo 11 Pagamenti al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino

Il corrispettivo di cui all'offerta economica presentata dal concessionario della gestione di ciascun campo ormeggi dovrà essere versato rispettando le scadenze e modalità, previa comunicazione scritta all'Amministrazione, per il pagamento in 3 (tre) rate successive, così definite:

- 1° rata pari al 25% (venticinque per cento) entro il 30 giugno di ogni anno;
- 2° rata pari al 35% (trentacinque per cento) entro il 15 agosto di ogni anno;
- 3° rata pari al 40% (quaranta per cento), entro il 15 settembre di ogni anno

Il pagamento rateale è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria per un importo pari al totale del corrispettivo annuo come determinato in sede di gara. Alternativamente il soggetto gestore può optare per il pagamento anticipato in unica soluzione entro il 31 gennaio (il primo anno alla data di stipula), dandone opportuna comunicazione via pec al Consorzio di gestione dell'AMP Portofino.

Per ogni mese di ritardo nel versamento del corrispettivo suddetto (rateale o in unica soluzione) da parte del concessionario della gestione degli ormeggi, lo stesso pagherà al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino gli interessi legali di mora calcolati sulla somma dovuta, salvi – tuttavia – i maggiori danni derivati dal ritardo (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).

La penale dovrà essere pagata congiuntamente al versamento del corrispettivo contrattuale relativo al periodo successivo a quello cui la penale si riferisce.

Qualora il saldo del corrispettivo annuale non avvenga entro la fine di ciascun anno il contratto è automaticamente risolto con comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 12 Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell'esecuzione del servizio affidato, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ente.

Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto che preveda un massimale non inferiore a € 3.000.000.

Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino deve essere considerato "terzo".

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio.

Articolo 13 Manutenzione

Resta a carico del Concessionario, la posa, la rimozione, l'ispezione, la manutenzione, la pulizia, il rimessaggio delle strutture di ormeggio. È altresì di competenza del Concessionario l'acquisto dei materiali necessari per la manutenzione ordinaria del campo ormeggi e in generale per il suo buon funzionamento.

Il rimessaggio di cui al precedente comma 1, dovrà essere garantito anche nei quattro mesi successivi alla scadenza del contratto (o delle eventuali rinnovi e/o proroghe).

Le tipologie di materiali da utilizzare per le manutenzioni delle strutture di ormeggio devono essere concordate con il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Il Concessionario dovrà installare, a partire dalla prima annualità di contratto, le strutture già a disposizione del Consorzio di gestione dell'AMP Portofino, a seguito di opportune verifiche ed ispezioni del materiale e delle strutture stesse.

Il Consorzio di gestione dell'AMP Portofino, sia autonomamente, sia su richiesta del gestore può richiedere finanziamenti ministeriali e/o comunitari per la manutenzione straordinaria e/o l'implementazione dei campi ormeggi; qualora tali richieste vengano accolte, il Consorzio parteciperà ad interventi di manutenzione straordinaria delle strutture da effettuarsi in accordo al soggetto gestore del campo ormeggi, verificata anche la disponibilità delle ditte appaltatrici degli interventi.

Dopo l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione ad opera del Concessionario, questo dovrà relazionare per iscritto il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino, descrivendo brevemente l'intervento eseguito e indicando gli estremi della ditta esecutrice dei lavori subacquei incaricata.

Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino si riserva la facoltà di verificare l'effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione.

Ogni modifica al campo ormeggi deve essere autorizzata per iscritto dal Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Articolo 14 Tutela della riservatezza

Protezione dei Dati Personali - Adempimenti

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In conseguenza della concessione di che trattasi, il Concessionario si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto del Concedente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

Protezione dei Dati Personali - Informazioni

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla procedura selettiva per l'individuazione del concessionario nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>.

Articolo 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dai documenti di gara si fa rinvio al Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016, alla normativa vigente in materia contrattuale, ove compatibile con la presente tipologia di affidamento (concessione).

Articolo 16 Spese contrattuali

Tutte le spese, comprese quelle occorse per la procedura di gara, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione sono a carico del Concessionario.

Articolo 17 Foro competente

Tutte le controversie che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'affidamento in concessione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 Allegati

Sono allegati quali parte integrante e sostanziale del presente capitolato:
Allegato 1 – “ Cartina AMP ormeggi ”